



COMUNE DI ALLISTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI ED ALTRE PROVVIDENZE

Articolo 1 – Generalità

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare gli interventi comunali volti alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona attraverso interventi atti a rimuovere le cause del disagio familiare o personale.

Articolo 2 – Destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi sono:

1. i cittadini residenti nel Comune di Alliste;
2. gli stranieri, i profughi, i rimpatriati, i rifugiati, gli apolidi, dimoranti anche temporaneamente, nel rispetto degli accordi interregionali e internazionali di cui alla normativa vigente, ferma restando l'erogazione degli interventi indifferibili, da garantirsi secondo le modalità definite dall'art. 20 del Regolamento Regionale attuativo della L.R. 19/2006;

Articolo 3 – Requisiti di accesso

Possono accedere agli interventi le su indicate categorie di cittadini che versano in precarie condizioni economiche ed abbiano un limite di reddito **“I.S.E.E.”**, ai sensi del DPCM n. 159/2013, fissato a seconda delle tipologia di intervento nei successivi articoli.

Articolo 4 – Forme d'intervento

Gli interventi d'assistenza economica disciplinati dal presente Regolamento sono i seguenti:

1. Assistenza economica straordinaria;
2. Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori;
3. Interventi concernenti il pagamento o l'integrazione di rette per minori, disabili, anziani ospiti presso strutture residenziali e semiresidenziali;

Gli interventi di cui al presente regolamento saranno concessi con provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali.

Articolo 5 - Assistenza economica straordinaria **Definizioni e modalità di erogazione**

L'assistenza economica straordinaria, è un intervento “Una Tantum” rivolto a nuclei familiari o a persone singole con un reddito **“I.S.E.E.”** - Art. 3 - pari o non superiore **ad € 10.000** che si

trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali:

- decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente;
- grave stato di malattia;
- urgenti e necessarie riparazioni dell'abitazione: eventi di eccezionale portata che ne limitano l'abitabilità e la dignitosa permanenza;
- altri straordinari ed eccezionali eventi che compromettono gravemente la vita familiare.

L'importo del contributo straordinario è fissato da un minimo di € 50,00 ad un massimo di **€ 300,00**. Detto importo potrà essere aumentato, indipendentemente dalla situazione ISEE, nel caso di particolari ed eccezionali esigenze debitamente documentate ed allegate alla relativa istanza

Gli importi sopra indicati saranno concessi una sola volta nel corso dell'anno solare.

Detto importo potrà variare annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Qualora il valore non sia rideterminato, rimane confermato quello dell'esercizio precedente.

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale Comunale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo con relazione scritta e motivata.

Articolo 6 – Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori **- Definizione e Modalità di erogazione**

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento del minore affidato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o dal Servizio Sociale Comunale.

L'assistenza economica per il mantenimento del minore affidato verrà stabilita con provvedimento di Giunta Comunale, secondo le disponibilità di bilancio, tenuto conto dell'entità dell'impegno richiesto agli affidatari e in relazione al numero dei minori affidati.

L'intervento è concesso ai nuclei affidatari con un "**reddito I.S.E.E.**" – Art. 3 - non superiore ad **€ 10.000 annui**.

L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore o il curatore dell'affidato.

Il contributo sarà erogato su richiesta degli interessati, formulata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali, corredata da:

- Attestazione I.S.E.E.
- Provvedimento di Affidamento Familiare del minore.
- Copia di documento di identità in corso di validità.

Qualora i minori affidati a famiglie siano inseriti in strutture semiresidenziali la cui retta a carico dell'Amministrazione Comunale non sarà prevista l'erogazione di alcun contributo.

Articolo 7 - Intervento economico per minori, adulti ed anziani ospiti di strutture socio – assistenziali

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, su proposta del Servizio Sociale Comunale, su richiesta della famiglia o degli stessi interessati e si distinguono in:

a - MINORI

1. ricovero presso strutture socio-assistenziali educative;
2. frequenza di centri diurni educativi.

b - ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI

1. ricovero a regime semiresidenziale o residenziale presso strutture socio-assistenziali, Case Protette, Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani e disabili;

La retta per gli interventi di cui alla lettera “a” disposti con provvedimento dell’A. G. o proposti dal Servizio Sociale comunale sarà a totale carico del Comune.

Gli interventi di cui alla lettera “b” sono a carico degli stessi utenti.

L’amministrazione Comunale interviene con l’erogazione di un contributo economico, ad integrazione dei cespiti del ricoverato, nel caso in cui quest’ultimo e i parenti tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti del codice civile), per insufficienza di mezzi, non siano in grado di corrispondere per intero la retta di ospitalità.

Detta integrazione corrisponderà alla differenza tra il reddito percepito ad ogni titolo dal ricoverato, al netto di una quota mensile per le spese personali, che verrà definita in base alle esigenze del singolo caso, nonché dalle somme dovute dagli obbligati agli alimenti e la retta di ricovero.

Gli obbligati per legge

Le persone tenute per legge agli alimenti ai fini della eventuale assunzione parziale della retta di ricovero del congiunto dovranno provare la propria situazione economica attraverso la seguente documentazione:

- a) situazione attuale di famiglia;
- b) dichiarazione sostitutiva unica ISEE.

Il Servizio acquisirà inoltre ogni altra documentazione che ritenga opportuno in relazione alle situazioni prospettate ed assumerà di norma informazioni sulla reale condizione economica, con particolare riferimento alle proprietà immobiliari, al tenore di vita ed al tipo di lavoro svolto, anche attraverso il personale del Comando di Polizia Municipale.

Nel caso in cui servisse l’assistenza immediata anche se il ricoverato sia proprietario o usufruttuario di immobili o possieda beni patrimoniali o finanziari, l’eventuale quota di integrazioni retta erogate dal Comune saranno considerate anticipi da recuperare nei confronti del ricoverato o degli eventuali eredi.

In caso di eventuale decesso dell’assistito, il Comune provvederà, dove possibile, al recupero a valere sul patrimonio immobiliare dell’assistito e fino alla concorrenza del valore di detto patrimonio, della spesa sostenuta per integrare la retta.

Persone incapaci

In mancanza di soggetti, identificati dall'art. 417 del codice civile e dall'art. 168 della L. 151/1975, legittimati a chiedere l'interdizione di un soggetto per il quale viene proposto il ricovero, quando risulti dalla relazione medica e da riscontri obiettivi, anche in sede di visite domiciliari che lo stesso presumibilmente non è capace di intendere e di volere, e non vi siano parenti che se ne assumono la cura, il Servizio Sociale invierà nota al Giudice Tutelare per l'avvio delle procedure di interdizione.

Articolo 8 – Procedure e modalità di intervento

Gli interventi di cui agli art 5 e 7 lettera b) del presente regolamento sono erogati su richiesta degli interessati, formulata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e corredata da:

- Attestazione I.S.E.E.;
- Copia di documento di identità in corso di validità.

Per gli interventi di cui all'art. 5, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta la documentazione comprovante la straordinarietà dell'intervento.

Articolo 9 - Modifica, sospensione, revoca dell'intervento

L'assistente sociale, può proporre con provvedimento motivato, di modificare, sospendere o revocare gli interventi proposti, qualora evidenzi:

- variazioni nella situazione economica o reddituale del destinatario dell'intervento;
- l'inadeguata collaborazione da parte del destinatario dell'intervento.
- L'intervento sarà, comunque, sospeso o non concesso qualora analoga forma di intervento è concessa da altri Enti (Ambito Territoriale, Asl, ecc.).

Articolo 10 – Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio-assistenziali, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del codice penale.

Articolo 11 – Programmazione e finanziamento degli interventi

Avuti presenti tutti i fabbisogni del territorio Comunale, il Settore Servizi Sociali, sulla base degli importi stanziati in bilancio, all'inizio dell'anno deve procedere ad una programmazione di massima degli interventi, al fine di poter valutare in che misura le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'intero esercizio risultino affrontabili in rapporto all'importo totale dei finanziamenti disponibili.

L'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente individuerà, in base ai finanziamenti assegnati per ogni singola tipologia d'intervento e previa valutazione delle condizioni socio-economiche dei richiedenti, i nuclei familiari da assistere.

Sono fatti salvi i casi di assistenza obbligatoriamente previsti dalla legge a carico del Comune.

Le richieste non soddisfatte, nell'arco dell'anno, per difetto di disponibilità di bilancio saranno riesaminate non appena si verifica una diversa disponibilità di bilancio.

Resta inteso che tutte le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio.

Art. 12 – Norma sui dati sensibili

L'Amministrazione comunale potrà utilizzare i dati contenuti nelle dichiarazioni esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della P.A. (Legge 23/12/96 nr.675 – D.Lgs. 30/6/2003 nr.196).

I soggetti dovranno dichiarare che acconsentono al trattamento dei dati, secondo normativa vigente.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.

Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.